



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 170 del 19.11.2020

COPIA

Oggetto: Individuazione degli Enti e delle Società partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e determinazione di quelli compresi nel perimetro di consolidamento ai fini della redazione del Bilancio Consolidato 2019 del Comune di Sestu.

L'anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di novembre, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ANNIS ILARIA	ASSESSORE	P
ARGIOLAS ROBERTA	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
MELONI EMANUELE	ASSESSORE	P
RECCHIA ROBERTA	ASSESSORE	P
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 7 Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 110 del D.L. n. 34/2020 ("decreto rilancio"), il termine di approvazione del bilancio consolidato 2019 è prorogato al 30 novembre 2020;

RICHIAMATO l'art. 223-bis del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dall'allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che, ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione
3. gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubbliche, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
4. le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni

o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

5. le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

DATO ATTO che il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

RILEVATO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta municipale;

DATO ATTO che lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, prevede che gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1) possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2) nei casi di:

- a) *Irrelevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capo-gruppo:
 - totale dell'attivo,
 - patrimonio netto,
 - totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrelevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2019 sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

- b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.

RILEVATO che nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;

PREMESSO che, la mappatura degli enti strumentali e delle società del Comune di Sestu è così composta:

N.	Denominazione	Tipologia giuridica	Percentuale di partecipazione	Attività svolta	Percentuale di partecipazione pubblica
1	Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna - EGAS	Ente di governo	0,92	Funzione di organizzazione servizio idrico integrato	100
2	Abbanoa	S.p.A.	0,12	Servizio idrico integrato	100
3	Farmacia comunale di Sestu	S.r.l.	70,00	Gestione farmacia	<100
4	Consorzio Industriale Provinciale	Consorzio	5,00	Gestione area industriale di Cagliari	100

	Cagliari - CACIP				
5	Cagliari International Container Terminal – C.I.C.T.	S.p.A.	0,40 indiretta	Gestione porto canale	<100
6	Feeder and domestic service - FDS	S.r.l.	1,245 indiretta	Movimentazione e trasporto merci marittimo fluviale	<100
7	Tecnocasic	S.p.A.	5,00 indiretta	Servizi ambientali	100
8	Zona Franca di Cagliari	S.c.p.a.	2,50 indiretta	Gestione zona franca doganale di Cagliari	<100

Considerato che il sopra citato art. 11-quinquies del 118/2011 definisce la nozione di ‘società partecipate’ e viste le modifiche previste dal DM 11 agosto 2017, che a decorrere dal 2019, estendono la definizione di società partecipata alle società nelle quali la regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata; non rientrano a far parte del ‘Gruppo Amministrazione Pubblica’, in quanto società non interamente a partecipazione pubblica e affidatarie dirette di servizi pubblici locali:

N.	Denominazione	Tipologia giuridica
5	Cagliari International Container Terminal – C.I.C.T.	S.p.A.
6	Feeder and domestic service - FDS	S.r.l.
8	Zona Franca di Cagliari	S.c.p.a.

Tenuto pertanto conto che, nel caso del Comune di Sestu, i parametri relativi al Conto economico e allo Stato patrimoniale dell’esercizio 2019, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 22/07/2020, ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti:

Voce	Dati comune	3% soglia di irrilevanza
Totale attivo	€ 45.140.941,42	€ 1.354.228,24
Patrimonio netto	€ 99.377.036,17	€ 2.981.311,09
Totale ricavi caratteristici	€ 18.696.520,32	€ 560.895,61

STABILITO che i componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Sestu”, identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra riportati, sono i seguenti organismi partecipati:

SOCIETÀ	TIPOLOGIA	PARTECIPAZIONE
Consorzio Industriale Provinciale Cagliari - CACIP	Ente strumentale partecipato	5,00
Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna - EGAS	Ente strumentale partecipato	0,92
Abbanoa S.p.A.	Società partecipata	0,12
Tecnocasic S.p.A.	Società partecipata	5,00 indiretta
Farmacia Comunale di Sestu srl in liquidazione	Società controllata	70,00

CONSIDERATO che il principio contabile 4/4 considera irrilevanti e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale sociale della società partecipata, salvo il caso dell'affidamento diretto;

VISTO che la partecipazione in EGAS ed in Abbanoa SpA sono inferiori all'1% e non si profila nessun tipo di affidamento diretto da parte del Comune di Sestu;

VERIFICATO pertanto che, in base alle suddette soglie di irrilevanza economica o all'1% di partecipazione, così come previsti dalle norme vigenti, e sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio dei soggetti partecipati riferiti all'anno 2019, in quanto ultimi bilanci disponibili, sono incluse nel perimetro di consolidamento le seguenti società:

SOCIETÀ	TIPOLOGIA	TOTALE ATTIVO PATRIMONIALE	TOTALE PATRIMONIO NETTO	TOTALE RICAVI CARATTERISTICI
Consorzio Industriale Provinciale Cagliari - CACIP	Ente strumentale partecipato	€ 367.087.731,00	€ 52.758.548,00	€ 19.864.906,00
Tecnocasic S.p.A.	Società partecipata	€ 83.984.531,00	€ - 1.377.577,00	€ 43.067.132,00

PREMESSO che per quanto attiene la "Farmacia Comunale di Sestu srl in liquidazione", con protocollo n°38147/2017 del 07/12/2017, la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Cagliari in data 12 dicembre 2017 (data atto Amministratrice unica 23 novembre 2017) ha proceduto all'iscrizione della causa di scioglimento e liquidazione per la perdita o la riduzione del Capitale Sociale al di sotto del minimo legale come da Visura camerale.

VERIFICATO che

- è attualmente pendente un giudizio a seguito di atto di citazione da parte della Società Farmacia comunale di Sestu Srl in liquidazione davanti al Tribunale Ordinario di Cagliari, notificato in data 3 dicembre 2019 e acquisito al protocollo generale numero 34932 del 5 dicembre 2019.
- la liquidazione in corso terminerà solo a seguito della definizione del contenzioso in corso tra la Società ed il Comune.

DATO ATTO che, con riferimento alla società "Farmacia Comunale di Sestu srl in liquidazione" poichè l'ultimo bilancio approvato dalla società risale al 2016 e non risultano essere approvati i bilanci 2017, 2018 e 2019, la stessa si esclude dal perimetro di consolidamento per impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate, così come definito dal paragrafo 3.1 lett. b) del principio contabile 4/4;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime,

DELIBERA

DI RICHIAMARE, a far parte integrante e sostanziale del deliberato, quanto espresso in narrativa e per gli effetti:

1. DI INDIVIDUARE, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Sestu", le seguenti entità partecipate:

N.		% di
----	--	------

	Denominazione	Classificazione	partec.
1	Abbanoa S.p.A.	Società partecipata	0,12
2	Consorzio Industriale Provinciale Cagliari - CACIP	Ente strumentale partecipato	5,00
3	Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna - EGAS	Ente strumentale partecipato	0,92
4	Tecnocasic S.p.A.	Società partecipata	5,00 indiretta
5	Farmacia Comunale di Sestu srl in liquidazione	Società controllata	70

2. DI DOVER ESCLUDERE dal perimetro di consolidamento, per i motivi esposti in premessa:

N.	Denominazione	Classificazione	% di partec.
5	Farmacia Comunale di Sestu srl in liquidazione	Società controllata	70

3. DI INDIVIDUARE, altresì, quali componenti del "Perimetro di consolidamento" del Comune di Sestu, le seguenti entità partecipate:

N.	Denominazione	Classificazione	% di partec.
2	Consorzio Industriale Provinciale Cagliari - CACIP	Ente strumentale partecipato	5,00
4	Tecnocasic S.p.A.	Società partecipata	5,00 indiretta

4. DI COMUNICARE agli organismi di cui sopra, appartenenti al "Perimetro di consolidamento" del Comune, le risultanze della presente deliberazione.

5. DI IMPARTIRE alle Società incluse nel perimetro di consolidamento le seguenti direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato di cui in premessa e previste dal paragrafo 3 dell'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 che qui si intendono richiamate ed approvate:

- a. il bilancio di esercizio, che comprende lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo), deve essere trasmesso, dalle Società al Comune di Sestu, entro 10 giorni dalla sua approvazione;
- b. se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione;
- c. le società partecipate devono adeguare tempestivamente il proprio bilancio, ai criteri previsti dal richiamato principio contabile di cui all'allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., se non in contrasto con la disciplina civilistica. I criteri di valutazione di bilancio devono essere compatibili con il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. compatibilmente con la disciplina civilistica;

6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti.

7. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 17/11/2020

IL RESPONSABILE
F.TO ALESSANDRA SORCE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 17/11/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO ALESSANDRA SORCE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO MARIA PAOLA SECCI

LA VICESEGRETARIA COMUNALE
F.TO SANDRA LICHERI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/11/2020 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **23/11/2020** al **08/12/2020** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 23/11/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 08/12/2020

LA VICESEGRETARIO COMUNALE
F.TO SANDRA LICHERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 23.11.2020

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO